

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1971

Modifica degli articoli 12, 13 e 27 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e degli articoli 1 e 2 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, contenente modificazioni alla disciplina fiscale degli olii minerali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, trattando degli impianti termici ed industriali mentre demanda al regolamento di esecuzione il compito di fissare i requisiti tecnici necessari per ottenere buone combustioni, stabilisce, essa stessa, le caratteristiche cui devono rispondere i combustibili, disciplinandone l'uso in relazione alla dislocazione ed alla potenzialità degli impianti.

In particolare, in ordine alle esenzioni dalle limitazioni previste all'articolo 13 per gli impianti termici di potenzialità superiore alle 500 mila kcal/h e per quelli industriali ubicati nella zona B del territorio nazionale, si fa presente che queste furono suggerite dalla opportunità di operare interventi graduali nella convinzione che fosse sufficiente imporre l'uso dei combustibili di cui all'articolo 12 esclusivamente per gli impianti termici di potenzialità inferiore alle 500 mila kcal/h ubicati nella zona B.

Peraltro, la pratica applicazione della legge in esame, nonché gli accertamenti effettuati in alcuni Comuni compresi nella zona B hanno evidenziato in taluni giorni, per le sfavorevoli condizioni atmosferiche, valori di punta dell'inquinamento notevolmente elevati e pericolosi per la salute pubblica.

Pertanto, al fine di ovviare a tali inconvenienti si è ritenuto indispensabile rivedere le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge nel senso di imporre l'uso di combustibili esenti da qualsiasi limitazione agli impianti termici ed a quelli industriali di potenzialità sino a 2 milioni di kcal/h ubicati nella zona B del territorio nazionale.

Inoltre, tenuto conto che attualmente il potenziamento ed il rinnovamento degli impianti petroliferi, unitamente al reperimento dei greggi con minor contenuto in zolfo, ha permesso oltre che il rispetto dell'articolo 12, anche, in molti casi, la produzione di gasolio con contenuto in zolfo minore dell'1,1 per cento, si è ritenuto opportuno l'ag-

giornamento della suindicata caratteristica per i distillati di petrolio al fine di ridurre il limite massimo di zolfo in essi contenuto.

È apparso, poi, necessario modificare l'articolo 27 della legge, che dispone l'obbligo per i soli Comuni ubicati nell'Italia centro-settentrionale di effettuare le operazioni di censimento degli impianti termici ed industriali, nel senso di estendere tale prescrizione a tutti i Comuni d'Italia prescindendo dalle zone di divisione.

Questo al fine di essere a conoscenza, in un termine relativamente breve, di tutte le fonti di emissione esistenti nel Paese.

Tale censimento consentirà, una volta realizzato, di coordinare gli interventi nonchè di assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 615 con particolare riguardo alla inclusione in una delle zone di controllo ed alle prescrizioni conseguenti.

Infine, si rende necessario modificare l'articolo 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, recante modificazioni alla disciplina fiscale degli olii minerali (dettata dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, che convertiva con modificazioni il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, e dalla legge 22 luglio 1966, n. 608) al fine di estendere le agevolazioni fiscali esistenti (imposta di fabbricazione ridotta a lire 500 per quintale) per l'uso del gasolio come combustibile, attualmente limitate agli impianti termici per uso civile e ad alcune attività artigianali, anche a tutti gli impianti termici inseriti nei cicli di produzione industriale, di potenzialità sino a 2 milioni di kcal/h.

Il mantenimento dell'attuale disciplina, infatti, sottoporrebbe ad un onere insostenibile le industrie obbligate all'uso del gasolio per rispettare i limiti di inquinamento imposti dalla legge n. 615. D'altro canto la diminuzione di imposta per il gasolio usato direttamente come combustibile per gli impianti termici domestici era stata accordata dal legislatore proprio in seguito al divieto dell'uso della nafta per questi impianti, ora che tale divieto viene esteso agli impianti industriali, militano le stesse ragioni per l'estensione della agevolazione anche per l'uso del gasolio negli impianti inseriti in un ciclo industriale.

Al fine poi di contribuire ulteriormente alla lotta del fenomeno nei centri urbani si provvede a limitare l'impiego dell'olio combustibile, con viscosità superiore a 5 gradi Engler, e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento, solo per gli impianti termici industriali di potenzialità superiore ai 4 milioni di kcal/h.

In tal modo anche le grosse centrali termiche civili dovranno impiegare olii combustibili con un quantitativo di zolfo non superiore al 3 per cento.

È stato, pertanto, predisposto l'accluso disegno di legge composto di sei articoli.

L'articolo 1 prescrive la diminuzione della percentuale massima dello zolfo per i distillati di petrolio dall'1,1 per cento allo 0,8 per cento.

L'articolo 2 dispone il divieto per gli impianti industriali e non industriali di potenzialità inferiore a due milioni di kcal/h di impiegare olii combustibili fluidi, nonchè limita l'impiego degli olii combustibili con contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento e viscosità superiore a 5 gradi Engler ai soli impianti industriali di potenzialità superiore ai 4 milioni di kcal/h.

L'articolo 3 prevede per tutti i Comuni di Italia l'obbligo di effettuare il censimento degli impianti termici e degli stabilimenti industriali.

Gli articoli 4 e 5 estendono anche agli impianti termici inseriti in un ciclo di produzione industriale le agevolazioni fiscali per l'uso diretto del gasolio come combustibile, attualmente in vigore solo per gli impianti termici non inseriti in un tale ciclo. L'agevolazione non comporterà riflessi negativi per il bilancio dello Stato, in quanto si prevede che la riduzione dell'imposta sarà compensata dal maggior consumo di combustibile.

L'articolo 6, infine, fissa in sei mesi decorrenti dalla entrata in vigore del presente provvedimento il periodo per gli impianti che in precedenza non erano soggetti alle limitazioni indicate nel precedente articolo 2 durante il quale transitoriamente si consente l'uso dei combustibili di cui allo stesso articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La percentuale massima di zolfo indicata nell'articolo 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, per i distillati di petrolio (kerosene, gasolio, eccetera) è ridotta dall'1,1 per cento allo 0,8 per cento.

Art. 2.

Il principio ed i primi due capoversi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, numero 615, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

oli combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C e contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento. La viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50 gradi centigradi; nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona A; nella zona B è libero per gli impianti industriali e non industriali, di potenzialità superiore a 2 milioni di kcal/h;

oli combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'Amministrazione comunale, agli impianti industriali di potenzialità superiore a 4 milioni di kcal/h per unità termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15 ».

Art. 3.

Il censimento previsto dall'articolo 27 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è esteso a tutti i comuni d'Italia e dovrà essere effettuato:

per gli impianti industriali entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento;

per gli impianti termici, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, il punto 2) della lettera F) inserito con l'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, e modificato con l'articolo 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

« 2) da usare direttamente come combustibili per impianti termici di qualsiasi tipo, compresi quelli inseriti nei cicli di produzione industriale ».

Nella colonna « aliquota per quintalire », in corrispondenza del predetto punto 2), resta la cifra « 500 ».

Art. 5.

Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D), la lettera c) del punto 1), inserita con l'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 608, e modificata con l'articolo 2 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituita dalla seguente:

« c) per essere ammessi al trattamento degli olii da gas da usare direttamente come combustibili per impianti termici di qualunque tipo, compresi quelli inseriti nei cicli di produzione industriale, gli olii da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonchè le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b) ».

Art. 6.

L'impiego dei combustibili di cui all'articolo 2 è consentito fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti che in precedenza non erano soggetti alle limitazioni indicate nello stesso articolo 2.